

STATUTO

PIAN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TARANTO TA CORSO PIEMONTE
104

Numero REA: TA - 191817

Codice fiscale: 03093120735

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-09-2016 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato A) al Numero 8324 del Repertorio	
	al Numero 6343 di Raccolta	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	COSTITUZIONE - SEDE - DURATA	
	ART. 1 - Denominazione e sede	
	E' costituita con sede nel Comune di Taranto la società coo-	
	perativa con la denominazione "PIAN società cooperativa so-	
	ciale Onlus", per abbreviazione "PIAN soc coop".	
	Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a	
	responsabilità limitata. La cooperativa potrà istituire, con	
	delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succur-	
	sali, agenzie ed uffici anche altrove.	
	ART. 2 - Durata	
	La cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050	
	(duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione	
	dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per	
	i soci dissenzienti.	
	TITOLO II - SCOPO E OGGETTO	
	ART. 3 - Scopo mutualistico	
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio	
	della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha lo	
	scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla	

	promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini,	
	soci e non soci, attraverso l'inserimento lavorativo, in at-	
	tività diverse (agricole, industriali, commerciali o di ser-	
	vizi) di persone svantaggiate, nelle percentuali e come defi-	
	nito dalla legge 08 novembre 1991 n. 381 lett b) ed eventuali	
	modifiche ed integrazioni, attuando, in forma mutualistica e	
	senza fini speculativi l'autogestione dell'impresa che ne è	
	l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci	
	alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.	
	Per il raggiungimento del presente scopo mutualistico, i soci	
	instaurano oltre ad un rapporto associativo, un ulteriore	
	rapporto mutualistico di lavoro con la cooperativa, in forma	
	subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma con-	
	senta la legislazione italiana, secondo quanto previsto dal-	
	l'apposito regolamento interno. I rapporti tra cooperativa e	
	soci sono disciplinati da apposito regolamento redatti ai	
	sensi della legge n. 142/2001, approvato dall'assemblea dei	
	soci, che determina i criteri e le regole inerenti lo svolgi-	
	mento dell'attività mutualistica tra la cooperativa e i soci.	
	La cooperativa potrà operare anche con i terzi non soci, e	
	svolgere la propria attività avvalendosi anche delle presta-	
	zioni lavorative di soggetti terzi non soci.	
	La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi	
	della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 c.c.:	
	- divieto di distribuzione dei dividendi in misura superiore	

	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-	
	sato; - divieto di remunerare gli strumenti finanziari offer-	
	ti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore	
	a due punti rispetto al limite massimo previsto per i divi-	
	dendi; - divieto di distribuire le riserve fra i soci coope-	
	ratori; - obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento	
	della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto sol-	
	tanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente matura-	
	ti, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione. La gestione sociale deve essere orientata	
	al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico preva-	
	lente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispet-	
	tare il principio di parità di trattamento tra i soci coope-	
	ratori (art. 2516 c.c.). Su deliberazione dell'organo ammini-	
	strativo o dell'assemblea dei soci la cooperativa potrà ade-	
	rire ad una delle Associazione Nazionale di rappresentanza e	
	tutela del movimento cooperativo legalmente riconosciuta.	
	ART. 4 - Oggetto sociale	
	Considerata l'attività mutualistica della società, così come	
	sopra definita, nonché i requisiti e gli interessi dei soci	
	come più oltre determinati, la cooperativa, operando anche in	
	collaborazione con enti pubblici e privati, ha come oggetto	
	lo svolgimento di quanto appresso: - sviluppo di progetti im-	

	mobiliari senza costruzione, Costruzione di edifici residen-	
	ziali e non residenziali, Costruzione di opere idrauliche,	
	Demolizione, Preparazione del cantiere edile e sistemazione	
	del terreno Installazione, manutenzione e riparazione, in e-	
	difici o in altre opere di costruzione di impianti elettrici,	
	idraulici, di riscaldamento, di condizionamento dell'aria, di	
	distribuzione del gas, videosorveglianza e televisivi, di de-	
	purazione di piscine, di irrigazione per giardini, installa-	
	zione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobi-	
	li, lavori di isolamento termico, acustico e antivibrazioni,	
	intonacatura e stuccatura, rivestimento di pareti e muri,	
	realizzazione di coperture, e lavori edili in genere; - posa	
	in opera di infissi, arredi, controsoffitti, vetri, marmi,	
	pietre ecc. servizi di giardinaggio, pulizia e pulizia a va-	
	pore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edi-	
	fici; - noleggio di gru ed altre attrezzature con operatore	
	per la costruzione o la demolizione, Pulizia generale (non	
	specializzata) di edifici, Cura e manutenzione del paesaggio	
	(inclusi parchi, giardini e aiuole), servizi di disinfesta-	
	zione e disinfezione; - noleggio di autocarri e di altri vei-	
	coli pesanti, di macchine e attrezzature per lavori edili e	
	di genio civile, di macchine e attrezzature per ufficio (in-	
	clusi i computer), commercio al dettaglio e all'ingrosso, in	
	Italia e all'estero, di articoli di ferramenta, pitture,	
	smalti, arredi per interni ed esterni, materiali e componenti	

	elettriche, idrauliche, prodotti per l'edilizia in genere,	
	articoli di cancelleria, articoli per ufficio, utensili vari,	
	e in generale qualsiasi altra tipologia di genere non alimen-	
	tare; - trasporto di merci su strada, servizi di trasloco,	
	facchinaggio, movimentazione merci, servizi di consulenza lo-	
	gistica, gestione di rimesse e parcheggi e ogni altro servi-	
	zio inerente il trasporto di merci; - elaborazione elettro-	
	nica di dati contabili; - compravendita di beni immobili ef-	
	fettuata su beni propri, attività di mediazione immobiliare,	
	Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per	
	conto terzi; - servizi integrati di gestione agli edifici; -	
	servizi di segreteria, di fotocopiatrice e rilegatura, servizi	
	di consulenza aziendale ed amministrativa in genere; - atti-	
	ività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza ammini-	
	strativo-gestionale e pianificazione aziendale; - servizi di	
	fotocopiatrice, preparazione di documenti e altre attività di	
	supporto specializzate per le funzioni d'ufficio; attività	
	dei call center; - richiesta certificati e disbrigo pratiche,	
	Altri servizi di sostegno alle imprese; - ideazione di campa-	
	gne pubblicitarie, marketing, volantaggio; attività di bar,	
	pizzeria, ristorante e pubblici esercizi in genere.	
	La Cooperativa potrà compiere tutte le operazioni commercia-	
	li, immobiliari, mobiliari, creditizie e finanziarie atte a	
	raggiungere gli scopi sociali e si potrà avvalere di tutte le	
	agevolazioni e provvidenze stabilite dalle leggi.	

	Per l'attuazione dell'oggetto sociale, la Società potrà com-	
	piere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni con-	
	trattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale e fi-	
	nanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali. Le predette attività potranno essere svolte dalla	
	cooperativa anche nei confronti di Pubbliche amministrazioni,	
	sulla base di partecipazioni a pubblici appalti, anche me-	
	diate la costituzione di associazioni temporanee di imprese	
	o di consorzi. La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e	
	i negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli	
	scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo	
	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il po-	
	tenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programma-	
	zione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammoderna-	
	mento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59	
	ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà inoltre	
	emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assu-	
	mere partecipazioni in altre imprese a titolo di stabile in-	
	vestimento e non di collocamento sul mercato.	
	La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i limiti e i	
	criteri fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite da apposito rego-	
	lamento approvato dall'Assemblea sociale.	
	La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo pariteti-	

	co ai sensi dell'art 2545 septies c.c.	
	TITOLO III - SOCI COOPERATORI	
	ART. 5 - Soci	
	Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può esse-	
	re inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	In tal caso il numero minimo deve essere integrato nel limite	
	massimo di un anno. La mancata reintegra entro il presente	
	termine costituisce causa di liquidazione della cooperativa.	
	Possono assumere la qualifica di socio coloro che sono in	
	grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, e	
	che siano in possesso dei seguenti requisiti:	
	- tutte le persone fisiche di ambosessi che abbiano raggiunto	
	la maggiore età;	
	- lavoratori che esercitano professioni, arti o mestieri at-	
	tinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla cooperativa;	
	- lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro,	
	attitudine e specializzazione professionale, possano parteci-	
	pare direttamente all'esercizio dell'impresa, prestando la	
	propria attività lavorativa.	
	Possono essere, altresì, ammessi come soci anche elementi	
	tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario	
	al buon funzionamento della società.	
	Non potranno essere soci lavoratori coloro che esercitano in	
	proprio, imprese che per dimensioni, tipologia e dislocazione	
	sul territorio nazionale delle attività, sono identiche o af-	

	fini all'impresa esercitata dalla cooperativa, così da porsi	
	in concorrenza o in posizione di conflitto con essa, salvo	
	diversa deliberazione dell'organo amministrativo assunta in	
	conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione di	
	lavoro. Possono essere soci associazioni, anche se sprovviste	
	di personalità giuridica, enti e persone giuridiche, in qual-	
	siasi forma costituite che, non avendo interessi contrastanti	
	con quelli della società cooperativa, intendano fattivamente	
	contribuire al perseguimento dei suoi scopi, partecipando al-	
	le attività sociali. Non possono essere ammessi a soci i sog-	
	getti dichiarati interdetti, gli inabilitati ed i falliti non	
	riabilitati. La responsabilità dei soci per le obbligazioni	
	sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.	
	ART. 6 - Ammissione a socio	
	Chi desidera diventare socio deve presentare apposita domanda	
	scritta all'organo amministrativo.	
	Trattandosi di persona fisica la domanda di ammissione deve	
	contenere l'indicazione di:	
	- nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice	
	fiscale; - la categoria dei soci a cui richiede di essere i-	
	scritto; - il numero di quote e l'ammontare di capitale so-	
	ciale che intende sottoscrivere; - l'impegno di conoscere e	
	osservare tutte le disposizioni contenute nello statuto, gli	
	eventuali regolamenti interni e di sottostare alle delibera-	
	zioni prese dagli organi sociali; - indicazione dell'effetti-	

	va attività svolta, della condizione professionale, delle	
	specifiche competenze possedute; - dichiarazione di non eser-	
	citare in proprio attività identiche, affini, concorrenti o	
	in contrasto, con quelle della cooperativa.	
	Trattandosi di persone giuridiche o altri enti collettivi la	
	domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e	
	deve indicare: - denominazione o ragione sociale, sede lega-	
	le, codice fiscale nonché i dati relativi al proprio rappre-	
	sentante legale; - copia dello statuto e dell'atto costituti-	
	vo; - l'indicazione dell'attività svolta; - delibera dell'or-	
	gano sociale che ha autorizzato la domanda; - la categoria	
	dei soci a cui richiede di essere iscritto; - il numero di	
	quote e l'ammontare di capitale sociale che intende sotto-	
	scrivere; - dichiarazione di non esercitare in proprio atti-	
	vità identiche, affini, concorrenti o in contrasto, con quel-	
	le della cooperativa; - l'impegno di conoscere e osservare	
	tutte le disposizioni contenute nello statuto, gli eventuali	
	regolamenti interni e di sottostare alle deliberazioni prese	
	dagli organi sociali. Il socio finanziatore dovrà altresì in-	
	dicare il periodo minimo di permanenza nella società prima	
	del quale non è ammesso il recesso.	
	L'organo amministrativo si riserva il diritto di chiedere al-	
	tra documentazione o notizia che ritenga utile al fine di me-	
	glio identificare i requisiti previsti dall'art 5 del presen-	
	te statuto. L'organo amministrativo, accertata l'esistenza	

	dei requisiti di cui all'articolo 5 del presente statuto e la	
	inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibe-	
	ra sulla domanda, secondo criteri non discriminatori, coeren-	
	ti con lo scopo mutualistico e l'attività svolta.	
	L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il sog-	
	getto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento	
	della domanda, deliberato dall'organo amministrativo.	
	A seguito della delibera di ammissione e della conseguente	
	comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli ammi-	
	nistratori provvederanno all'annotazione nel libro dei soci.	
	L'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare	
	la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e co-	
	municarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione	
	non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta	
	può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni	
	dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non ac-	
	colte, se non appositamente convocata, in occasione della	
	successiva convocazione. L'organo amministrativo, nella rela-	
	zione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, il-	
	lustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	ART. 7 - Conferimenti dei soci cooperatori	
	I conferimento dei soci possono avere ad oggetto denaro, beni	
	in natura o crediti, e sono rappresentati da quote di pari	

	valore nominale. Ogni socio deve sottoscrivere un numero mi-	
	nimo di una quota. La quota complessiva detenuta da ciascun	
	socio non può essere inferiore, né superiore ai limiti di	
	legge; il valore stesso della quota dovrà essere aggiornato	
	in funzioni di eventuali disposizioni normative.	
	Il nuovo socio ordinario ammesso, dovrà provvedere, entro e	
	non oltre il termine di un mese dal ricevimento della comuni-	
	cazione di ammissione, al versamento delle quote sociali sot-	
	toscritte. Inoltre al nuovo socio potrà essere richiesta una	
	tassa di ammissione ed una somma, a titolo di sovrapprezzo	
	delle quote sociali rispetto al loro valore nominale, se e	
	nella misura deliberata dall'assemblea su proposta dell'orga-	
	no amministrativo, all'inizio di ciascun esercizio sociale,	
	tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ulti-	
	mo bilancio approvato. Il sovrapprezzo potrà essere richiesto	
	anche ai soci che sottoscrivono nuove quote sociali nel corso	
	dell'esistenza della società. L'importo della tassa di ammis-	
	sione dovrà essere versato in toto al momento dell'iscrizione	
	e sarà sempre non restituibile. Non adempiendo a tali obbli-	
	ghi la domanda di ammissione si intenderà come non avvenuta.	
	ART. 8 - Vincoli sulle quote e loro alienazione	
	Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a	
	pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto	
	verso la Società senza l'autorizzazione dell'organo ammini-	
	strativo. I soci non possono cedere le proprie quote con ef-	

	fetto verso la cooperativa, se la cessione non è autorizzata	
	dall'organo amministrativo. Il socio che intende trasferire,	
	anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione a-	
	gli amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con	
	riferimento all'acquirente, le indicazioni previste dall'art	
	6 del presente statuto. Salvo espressa autorizzazione del-	
	l'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata e-	
	sclusivamente per quote detenute dal socio nella sua interez-	
	za. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento	
	della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di	
	trasferire la propria partecipazione e la società deve iscri-	
	vere nel libro soci l'acquirente che abbia i requisiti previ-	
	sti per diventare socio. Il provvedimento che nega al socio	
	l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il	
	socio, può, entro sessanta giorni dal ricevimento della comu-	
	nicazione, proporre opposizione, ai sensi dell'art. 36 del	
	presente statuto.	
	ART. 9 - Obblighi dei soci	
	Fermo restando gli altri obblighi previsti nascenti dalla	
	legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal-	
	l'organo amministrativo, del capitale sottoscritto, e del so-	
	vrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede	
	di approvazione del bilancio, su proposta dell'organo ammini-	

	strativo; b) della tassa di ammissione, se deliberata; c) ad	
	osservare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le	
	delibere legalmente prese dall'Assemblea o dall'organo ammi-	
	nistrativo; d) a mettere a disposizione le proprie capacità	
	professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo	
	stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle pre-	
	stazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa, co-	
	me previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e	
	fermo restando le esigenze della cooperativa; e) a contribui-	
	re al perseguimento degli scopi sociali, partecipando all'at-	
	tività della Cooperativa, nelle forme e con le modalità sta-	
	bilite dall'Assemblea e dall'organo amministrativo; f) mante-	
	nere, nella vita interna della società, un comportamento ir-	
	reprensibile, consono al corretto e positivo raggiungimento	
	degli scopi statutari.	
	E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad al-	
	tre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed e-	
	splichino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro	
	a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.	
	L'organo amministrativo, in considerazione delle caratteri-	
	stiche della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può	
	autorizzare il socio lavoratore allo svolgimento di presta-	
	zioni lavorative a favore di terzi, nonché, in qualità di so-	
	cio, presso altre cooperative.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci	

	è quello risultante dal libro soci. La variazione del domici-	
	lio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della	
	relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomanda-	
	ta alla cooperativa.	
	ART. 10 Diritti dei soci	
	I soci, che non partecipano all'amministrazione, hanno dirit-	
	to di ricevere dagli amministratori notizie sullo svolgimento	
	degli affari sociali e di esaminare, anche tramite professio-	
	nisti di propria fiducia, il libro dei soci, il libro dei	
	verbali dell'assemblea, e se richiesto da almeno un terzo dei	
	soci, il libro dei verbali delle adunanze dell'organo ammini-	
	strativo e del comitato esecutivo, se istituito.	
	Il socio non amministratore che intende procedere alla con-	
	sultazione dei libri sociali o dei documenti relativi all'am-	
	ministrazione deve farne richiesta scritta all'organo ammini-	
	strativo, il quale determina la data d'inizio della consulta-	
	zione entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richie-	
	sta, comunicandola tempestivamente al richiedente.	
	La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno o tramite fax.	
	La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro	
	della società, con modalità e durata tali da non arrecare	
	pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.	
	Il socio ha inoltre diritto:	
	- di partecipare alle assemblee, di farvi proposte, di otte-	

	nere il rinvio nei casi previsti dalla legge, di	
	partecipare alle relative discussioni, nonché di impugnare le	
	delibere assembleari ai sensi dell'art 2479 ter c.c.;	
	- di partecipare alle decisioni assembleari, se iscritto al	
	libro soci da almeno 90 (novanta) giorni;	
	- di concorrere alla formazione degli organi sociali;	
	- di recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente	
	statuto;	
	- di godere del trattamento economico derivante dall'applica-	
	zione del regolamento interno adottato ai sensi della legge	
	142/2001;	
	- di partecipare alla distribuzione degli utili e delle ri-	
	serve, secondo quanto previsto dal presente statuto e dal-	
	l'art. 2545 quinquies c.c.;	
	Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata ese-	
	cuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbli-	
	gazioni contratte con la società.	
	I soci lavoratori, inoltre:	
	a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione della medesima;	
	b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla	
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a	

	partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici ed	
	alle decisioni sulla loro destinazione;	
	d) mettono a disposizione le loro capacità professionali an-	
	che in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;	
	e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda	
	della necessità e, in particolare, prestano il proprio lavoro	
	in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavo-	
	ro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponi-	
	bili per la cooperativa stessa.	
	ART. 11 - Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde:	
	- per recesso, esclusione, fallimento o causa di morte, se il	
	socio è persona fisica; - per recesso, esclusione, fallimen-	
	to, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da per-	
	sona fisica.	
	ART. 12 - Recesso	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio che: - abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	- non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento	
	degli scopi sociali; - il cui rapporto di lavoro sia cessato	
	per qualsiasi motivo.	
	Il diritto di recesso spetta al socio in caso di fusione o di	
	scissione della cooperativa. Il recesso non può essere par-	
	ziale. La domanda di recesso deve essere comunicata con rac-	
	comandata alla cooperativa. Il recesso non può essere eserci-	

	tato, e se già esercitato è privo di efficacia, se entro no-	
	vanta giorni la società revoca la delibera che lo legittima	
	ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e	
	società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio	
	in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario,	
	con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta del-	
	l'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla co-	
	municazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	ART. 13 - Esclusione	
	L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrati-	
	vo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti	
	del socio: a) che non sia più in grado di concorrere al rag-	
	giungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i	
	requisiti richiesti per l'ammissione, anche per effetto di u-	
	na dichiarazione di inabilitazione o interdizione o per ef-	
	fetto di una sentenza di condanna ad una pena che importa	
	l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ai sen-	
	si dell'art. 2286 c.c.; b) che sia dichiarato fallito o nei	
	cui confronti un creditore particolare abbia ottenuto la li-	
	quidazione della quota a sensi dell'art. 2270 c.c.; c) che	
	risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che deri-	

	vano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineri-	
	scano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni a-	
	dottate dagli organi sociali; d) che non osservi il presente	
	statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate	
	dalle decisioni dagli organi sociali, salva la facoltà del-	
	l'organo amministrativo di accordare al socio un termine non	
	superiore a sessanta giorni per adeguarsi; e) che, previa in-	
	timazione da parte degli amministratori con termine di almeno	
	trenta giorni, non adempia al versamento del valore delle	
	quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla so-	
	cietà a qualsiasi titolo; f) che svolga o tenti di svolgere	
	attività in concorrenza con la cooperativa, senza l'esplicita	
	autorizzazione dell'organo amministrativo; g) che in qualun-	
	que modo arrechi danni gravi alla cooperativa, o che non par-	
	tecipi alle riunioni degli organi sociali per oltre un anno;	
	Spetta all'organo amministrativo deliberare l'esclusione del	
	socio, nel rispetto più assoluto delle presenti disposizioni	
	e solo dopo avergli notificato per iscritto i motivi dell'e-	
	sclusione ed avergli concesso un termine di 15 giorni per	
	presentare eventuali deduzioni. Lo scioglimento del rapporto	
	sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutuali-	
	stici pendenti. L'esclusione diventa operante dall'annotazio-	
	ne nel libro soci, da farsi a cura degli amministratori.	
	ART. 14 - Delibere di recesso ed esclusione	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	

	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i	
	soci lavoratori e la cooperativa in merito ai provvedimenti	
	adottati dall'organo amministrativo su tali materie sono de-	
	mandati alla decisione del Foro di Taranto.	
	ART. 15 - Liquidazione	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rim-	
	borso del capitale da essi effettivamente versato, ed even-	
	tualmente rivalutato, la cui liquidazione, eventualmente ri-	
	dotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale,	
	avrà luogo sulla base dell'esercizio nel quale si è verifica-	
	to lo scioglimento del rapporto sociale.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperati-	
	va e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale	
	ai sensi dell'art. 2545 quinquies, comma 3 c.c.	
	Il pagamento è effettuato entro sei mesi dall'approvazione	
	del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della	
	quota assegnata al socio ai sensi dell'artt. 2545 quinquies e	
	2545 sexies, la cui liquidazione, unitamente agli interessi	
	legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine	
	massimo di cinque anni.	
	ART. 16 - Morte del socio	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote in-	

	teramente liberate, eventualmente rivalutate, nonché al paga-	
	mento dei dividendi maturati, nella misura e con le modalità	
	di cui al precedente articolo. Gli eredi e legatari del socio	
	deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di	
	liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra	
	idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi di-	
	ritto. Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi, entro sei	
	mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi	
	che li rappresenterà di fronte alla società. In difetto di	
	tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del co-	
	dice civile. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammis-	
	sione alla società subentrano nella partecipazione del socio	
	deceduto previa deliberazione dell'organo amministrativo che	
	ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui	
	al precedente art. 6. In mancanza si provvede alla liquida-	
	zione ai sensi dell'art 15. In caso di pluralità di eredi,	
	questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che	
	il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di	
	ciascuno dei successori per causa di morte e la società con-	
	senta la divisione. La società esprime il proprio apprezza-	
	mento con le modalità previste dall'art. 6. In caso di ap-	
	prezzamento negativo e in mancanza del subentro di un solo	
	tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 15.	
	Gli eredi decadono dal diritto al rimborso qualora lo stesso	
	non venga esercitato entro un anno dalla morte del socio. In	

	tale caso le quote sociali sottoscritte dal socio defunto sa-	
	ranno incamerate dalla cooperativa e devolute al fondo di ri-	
	serva ordinario.	
	ART. 17 - Scioglimento dell'ente aderente	
	In caso di scioglimento dell'ente aderente le quote sociali	
	vengono, se richieste, rimborsate con le modalità e con i	
	termini di cui al successivo art.18, salvo la loro responsa-	
	bilità a norma di legge. Qualora non venga richiesto il rim-	
	borso delle quote versate, le stesse saranno incamerate dalla	
	Società Cooperativa e devolute al fondo di riserva ordinario.	
	ART. 18 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati.	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favo-	
	re dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio dece-	
	duto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla	
	data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 13, lettere	
	b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al paga-	
	mento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento	
	previsto dalla legge n. 142/2001, perdono il diritto al rim-	
	borso della partecipazione calcolata come sopra.	

	La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimbor-	
	so delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della pre-	
	stazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, con il	
	credito derivante da penali, ove previste da apposito regola-	
	mento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche	
	fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codi-	
	ce civile. Il socio che cessa di far parte della società ri-	
	sponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non	
	versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclu-	
	sione o la cessione della quota hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello	
	stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso	
	la società gli eredi del socio defunto.	
	ART. 19 - Trattamento normativo ed economico	
	dei soci lavoratori	
	Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è	
	determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea	
	dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da	
	quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i	
	medesimi. In particolare, per i soci titolari di ulteriore	
	rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i	
	contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai	
	minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo,	

	altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.	
	Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di	
	lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà	
	proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e,	
	comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi speci-	
	fici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni	
	analoghe. Il regolamento può definire i parametri di caratte-	
	re economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali	
	l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e sta-	
	bilire le misure da adottare per farvi fronte.	
	La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nel-	
	l'ambito della propria struttura organizzativa aziendale fa-	
	vorendone la piena occupazione in base alle esigenze produt-	
	tive. In presenza di ragioni di mercato, produttive ed orga-	
	nizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte	
	dei soci lavoratori, l'organo amministrativo potrà deliberare	
	la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa	
	del socio. L'eventuale periodo di inattività sarà considera-	
	to, ai fini normativi ed economici periodo neutro a tutti gli	
	effetti.	
	TITOLO IV - SOCI FINANZIATORI	
	ART. 20 - Soci finanziatori	
	Qualora vengano costituiti dalla cooperativa, con delibera-	
	zione dell'assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tec-	
	nologico o per la ristrutturazione o il potenziamento azien-	

	dale di cui all'art. 4 Legge 59/92, al fine di agevolare il	
	conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'og-	
	getto, possono essere ammessi soci finanziatori, sia persone	
	fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle	
	leggi vigenti. I soci finanziatori possono essere nominati	
	amministratori, a condizione che la maggioranza degli ammini-	
	stratori sia rappresentata da soci cooperatori.	
	ART. 21 - Conferimento e quote dei soci finanziatori	
	I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti. Ogni socio deve sottoscri-	
	vere un numero minimo di quote pari ad una.	
	ART. 22 - Alienazione delle quote dei soci finanziatori	
	Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci	
	in occasione della emissione dei titoli, le quote dei finan-	
	ziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusiva-	
	mente previo gradimento dell'organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indica-	
	to dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministra-	
	tori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza,	
	il socio potrà vendere a chiunque. Il socio che intenda tra-	
	sferire le quote deve comunicare all'organo amministrativo il	
	proposto acquirente e gli amministratori devono pronunciarsi	
	entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	ART. 23 - Deliberazione di emissione	
	L'emissione delle quote destinate ai soci finanziatori deve	

	essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordina-	
	ria con la quale devono essere stabiliti:	
	g) l'importo complessivo dell'emissione;	
	g) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo	
	amministrativo, del diritto di opzione	
	dei soci cooperatori sulle quote emesse;	
	g) il termine minimo di durata del conferimento;	
	g) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle quote, tenuto conto della	
	circostanza per la quale il tasso di remunerazione non può	
	essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al	
	dividendo previsto per i soci ordinari;	
	g) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di finanziamento, ivi compres-	
	si i destinatari delle quote che siano anche soci cooperato-	
	ri, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei	
	conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei so-	
	ci al momento dell'emissione.	
	I voti attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci finanziatori verranno computati	
	applicando un coefficiente correttivo determinato dal rappor-	
	to tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per	
	legge e il numero di voti da essi portati.	

	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei finanziatori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari. La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.	
	Art. 24 - Recesso dei soci finanziatori	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo. In questo caso, come in caso di scioglimento della cooperativa, il rimborso potrà avvenire esclusivamente al valore nominale eventualmente rivalutato.	
	Nel caso di liquidazione della cooperativa i soci finanziatori hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle quote dei soci lavoratori. Ai soci finanziatori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO	
	ART. 25 - Patrimonio sociale	

	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale dei soci che è variabile ed è formato	
	da un numero illimitato di quote nominative ed indivisibili,	
	ciascuna del valore nominale non inferiore né superiore ai	
	limiti consentiti dalle leggi vigenti;	
	b) dal capitale sociale dei soci finanziatori destinato alla	
	costituzione del fondo per lo sviluppo tecnologico o per la	
	ristrutturazione o il potenziamento aziendale;	
	c) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di	
	esercizio di cui al successivo articolo 26, e con il valore	
	delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o	
	esclusi e agli eredi dei soci	
	defunti;	
	d) da ogni altra riserva o da ogni altro fondo costituiti e/o	
	previsti per legge a copertura di particolari rischi o in	
	previsione di oneri futuri;	
	e) dalla riserva straordinaria;	
	f) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa	
	per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	g) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dei soci;	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con	
	il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle	
	quote sottoscritte.	

	Le riserve, salvo quelle di cui alla precedente lettera g),	
	sono indivisibili e, conseguentemente non possono essere ri-	
	partite, in qualunque forma, fra i soci né durante la vita	
	sociale né all'atto dello scioglimento.	
	ART. 26 - Esercizio sociale e bilancio	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre	
	di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo	
	amministrativo provvede alla redazione del bilancio, secondo	
	le disposizioni di legge. Nello stato patrimoniale e nel con-	
	to economico devono essere riportati separatamente i dati	
	dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse ge-	
	stioni mutualistiche. Gli amministratori documentano, nella	
	nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi del-	
	l'articolo 2513 del codice civile.	
	Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla	
	gestione nella quale, in particolare sono indicati i criteri	
	seguiti dall'organo amministrativo nella gestione sociale per	
	il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con	
	il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della so-	
	cietà. Nella suddetta relazione l'organo amministrativo illu-	
	stra anche le ragioni delle deliberazioni adottate con ri-	
	guardo all'ammissione dei nuovi soci. Il bilancio deve essere	
	presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro	
	centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se	
	la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consoli-	

	dato o comunque quando lo richiedano particolari esigenze re-	
	lative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, entro	
	centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
	L'organo amministrativo, con propria deliberazione presa pri-	
	ma della scadenza dei 90 (novanta) giorni dalla data di chiu-	
	sura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari	
	esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il pro-	
	lungamento del termine fino a centottanta giorni.	
	L'organo amministrativo dovrà segnalare le ragioni della di-	
	lazione nella relazione sulla gestione.	
	ART. 27 - Destinazione dell'utile	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla riparti-	
	zione dell'utile netto annuale destinandolo, nel rispetto	
	della legge:	
	a) una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla ri-	
	serva legale;	
	b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità	
	previste dalla legge;	
	c) un'eventuale quota destinata ai soci lavoratori a titolo	
	di ristoro, nei limiti e secondo le previsioni stabilite	
	dalle leggi vigenti in materia;	
	d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capi-	
	tale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da	
	distribuire:	

	- ai soci lavoratori, in misura non superiore all'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti	
	e mezzo;	
	- ai soci finanziatori, in misura non superiore a quanto sta-	
	bilito nel precedente punto, aumentato fino ad un massimo di	
	due punti;	
	e) un'eventuale quota derivante da un aumento gratuito del	
	capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consenti-	
	ti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti	
	mutualistici ai fini fiscali.	
	In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le	
	destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei	
	requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle di-	
	sposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili	
	di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.	
	ART. 27 - I Ristorni	
	L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività	
	mutualistica. L'assemblea dei soci, in sede di approvazione	
	del bilancio, dopo aver effettuato le destinazioni degli uti-	
	li obbligatori per legge, delibera inoltre, sulla destinazio-	
	ne del ristorno in misura non superiore al 30% (trenta per	
	cento) dei trattamenti economici complessivi, che potrà esse-	
	re attribuito mediante una o più delle seguenti forme:	

	- integrazione del compenso;	
	- aumento gratuito del capitale sociale;	
	- distribuzione gratuita di quote di finanziamento.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere ef-	
	fettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mu-	
	tualistici intercorrenti fra la cooperativa e il socio stesso	
	secondo quanto previsto in apposito regolamento redatto per i	
	soci lavoratori ai sensi della Legge N. 142/2001.	
	TITOLO VI - ORGANI SOCIALI	
	ART. 29 - Assemblea	
	Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante	
	avviso comunicato ai soci con qualunque mezzo idoneo a garan-	
	tire la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni	
	prima dell'assemblea, nel domicilio risultante dal libro soci.	
	L'avviso dovrà contenere l'indicazione delle materie da trat-	
	tare, il luogo dell'adunanza (nella sede o altrove, purché	
	nel territorio nazionale), la data e l'ora della prima e del-	
	la seconda convocazione che deve essere fissata almeno venti-	
	quattrore dopo la prima. In mancanza delle suddette formalità	
	l'assemblea si reputa validamente costituita quando sia pre-	
	sente o rappresentato l'intero capitale sociale e tutti i	
	componenti gli organi amministrativi e di controllo, siano	
	presenti o informati e nessuno si opponga alla trattazione	
	dell' argomento. L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una	

	volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'e-	
	sercizio sociale, secondo quanto previsto all'articolo 26 del	
	presente statuto per l'approvazione del bilancio di esercizio.	
	L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte l'organo ammi-	
	nistrativo lo reputi necessario o ne sia fatta richiesta per	
	iscritto, con l'indicazione delle materie da trattare, dal	
	collegio sindacale (ove esistente) o, in mancanza, da tanti	
	soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai so-	
	ci lavoratori ed ai soci finanziatori.	
	In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro	
	20 (venti) giorni dalla data di presentazione della richiesta.	
	L'assemblea ordinaria:	
	1) approva il bilancio consuntivo con la relazione dell'orga-	
	no amministrativo e, se dovesse ritenerlo utile, approva an-	
	che l'eventuale bilancio preventivo;	
	2) determina il periodo di durata del mandato e il numero dei	
	componenti dell'organo amministrativo, nel rispetto di quanto	
	disposto nell'art. 33 del presente statuto, e provvede alle	
	relative nomine e revoche;	
	3) determina la misura di eventuali compensi da corrisponder-	
	si agli amministratori;	
	4) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque	
	opportuno, i componenti del collegio sindacale, elegge tra	
	questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti; deli-	
	bera l'eventuale revoca, purchè nel rispetto delle previsioni	

	di legge;	
	5) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei	
	sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile ex	
	art. 2409 bis, se nominati;	
	6) approva i regolamenti previsti dal presente statuto con le	
	maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;	
	7) delibera sulle domande di ammissione dell'aspirante socio	
	non accolte dall'organo amministrativo, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima	
	convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;	
	8) delibera, all'occorrenza, i piani di crisi aziendale con	
	previsioni atte a farvi fronte, nel rispetto delle disposizioni dell'apposito regolamento e delle leggi vigenti in materia;	
	9) delibera la corresponsione di eventuali trattamenti economici ulteriori, a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati come per legge;	
	10) delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge, un piano di avviamento allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della cooperativa;	
	11) delibera la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;	
	12) per particolari esigenze finanziarie, potrà deliberare la possibilità da parte dei soci, di finanziamenti non fruttiferi	

	ri o fruttiferi di interessi legali.	
	L'assemblea ordinaria delibera su ogni altra materia attri-	
	buita dalla legge alla sua competenza ed autorizza inoltre	
	l'organo amministrativo, ferma restando la responsabilità de-	
	gli amministratori per gli atti compiuti, sulle materie di	
	seguito riportate e su ogni altra materia rimessa ad autoriz-	
	zazione dell'assemblea dal presente statuto.	
	L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria	
	quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello	
	statuto (ivi comprese, ove la società cessi di essere a mu-	
	tualità prevalente, quelle riguardanti le clausole di cui al-	
	l'articolo 2514 del codice civile, previste all'articolo 3	
	del presente statuto), sulla nomina, sulla sostituzione e sui	
	poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente	
	attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione del-	
	le seguenti materie espressamente riservate dal presente sta-	
	tuto alla competenza dell'organo amministrativo: la fusione	
	nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice	
	civile; l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;	
	la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rap-	
	presentanza della società; gli adeguamenti dello statuto alle	
	disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale	
	nel territorio nazionale.	
	ART. 30 - Quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea	
	L'assemblea ordinaria è validamente costitutiva:	

	- in prima convocazione, quando intervengono personalmente o	
	per delega tanti soci che rappresentano la maggioranza dei	
	voti; - in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei	
	soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.	
	L'assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che	
	in seconda convocazione, con la maggioranza dei voti dei soci	
	intervenuti. L'assemblea Straordinaria, in prima convocazio-	
	ne, è validamente costituita con la presenza di tanti soci	
	che rappresentino la maggioranza dei voti esprimibili e in	
	seconda convocazione con la presenza di tanti soci che espri-	
	mano non meno di un terzo dei voti e delibera, in entrambi i	
	casi, con i due terzi dei voti che esprimono gli intervenuti.	
	ART. 31 - Diritti di intervento, voto e rappresentanza	
	in assemblea	
	Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci lavoratori da almeno novanta gior-	
	ni e che non siano in mora nel pagamento delle quote sotto-	
	scritte. Hanno diritto di intervenire in assemblea i soci in	
	regola con le disposizioni di legge in materia di intervento	
	in assemblea di soci di società a responsabilità limitata.	
	Ogni socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il nume-	
	ro delle quote possedute. I soci, che per qualsiasi motivo	
	non possono intervenire personalmente in assemblea, hanno la	
	facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio,	
	appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o	

	finanziatore, che non sia amministratore o sindaco, ma che	
	abbia diritto al voto, mediante delega scritta.	
	Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assem-	
	blea e conservate tra gli atti sociali.	
	L'impugnazione di deliberazione assembleare può essere propo-	
	sta dai soci solo quando rappresentino, con riferimento alla	
	deliberazione, anche congiuntamente il cinque per cento dei	
	voti.	
	ART. 32 - Presidenza dell'assemblea	
	L'assemblea è presieduta dall' Amministratore Unico o dal	
	Presidente del consiglio di amministrazione e, in loro assen-	
	za, da persona designata dall'assemblea stessa con il voto	
	della maggioranza dei presenti. La nomina del segretario è	
	fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti. Il	
	segretario può essere un non socio. Il Presidente dell'assem-	
	blea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'i-	
	dentità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svol-	
	gimento ed accerta i risultati delle votazioni.	
	ART. 33 - Organo amministrativo	
	La società può essere amministrata da un Amministratore Unico	
	o da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre consi-	
	glieri fino ad un massimo di cinque, eletti dall'assemblea	
	generale tra i soci nel rispetto delle disposizioni di legge.	
	La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci coo-	
	operatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori	

	persone giuridiche; in ogni caso, ai possessori di strumenti	
	finanziari non può essere attribuito il diritto di eleggere	
	più di un terzo degli amministratori.	
	In entrambi i casi (Amministratore Unico o Consiglio di Ammi-	
	nistrazione) gli Amministratori restano in carica per tre an-	
	ni e sono rieleggibili; possono anche essere nominati a tempo	
	indeterminato fino a revoca o dimissioni.	
	L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al	
	possessione dei requisiti di onorabilità, professionalità ed in-	
	dipendenza. Il consiglio elegge nel suo seno, ove non vi ab-	
	bia già provveduto l'assemblea, il Presidente e il Vice Pre-	
	sidente. Il consiglio può delegare proprie attribuzioni ad u-	
	no degli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo, de-	
	terminando contenuto, limiti ed eventuali modalità di eserci-	
	zio della delega; in ogni caso non potranno essere oggetto di	
	delega, oltre alle materie di cui all'articolo 2381 del codi-	
	ce civile, anche i poteri in materia di ammissione, di reces-	
	so e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui	
	rapporti mutualistici con i soci. Gli amministratori delegati	
	e il comitato esecutivo di cui al precedente comma, ove nomi-	
	nati, curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e	
	contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni del-	
	l'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al	
	collegio sindacale, con la periodicità di novanta giorni, sul	
	generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile e-	

	voluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le	
	loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e	
	dalle sue controllate. Gli amministratori sono comunque tenu-	
	ti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può	
	chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite	
	informazioni relative alla gestione della società.	
	ART. 34 - Competenza e riunioni dell'organo amministrativo	
	L'amministratore unico ed il consiglio di amministrazione so-	
	no investiti, in via esclusiva, di tutti i poteri per la ge-	
	stione ordinaria e straordinaria della cooperativa, salva la	
	necessaria autorizzazione assembleare nei casi previsti dal	
	presente statuto e nel rispetto, in ogni caso, delle prescri-	
	zioni di cui all'articolo 2512 e seguenti del codice civile	
	in materia di mutualità prevalente.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.	
	La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno	
	di cinque giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a	
	mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo che i con-	
	siglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un	
	giorno prima della riunione.	
	Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza	
	degli amministratori in carica. Il consiglio di amministra-	
	zione delibera a maggioranza dei presenti.	

	Le deliberazioni del consiglio di amministrazione che non so-	
	no prese in conformità della legge e dello statuto possono	
	essere impugnate entro novanta giorni dal collegio sindacale,	
	dagli amministratori assenti e dissenzienti; possono altresì	
	essere impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro	
	diritti. Gli amministratori, in occasione della approvazione	
	del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente	
	nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civi-	
	le, i criteri seguiti nella gestione sociale per il persegui-	
	mento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle de-	
	terminazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi	
	soci.	
	ART. 35 - Sostituzione degli amministratori	
	Qualora venga a mancare uno o più consiglieri di amministra-	
	zione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti	
	dall'articolo 2386 c.1 del codice civile, purchè la maggio-	
	ranza sia sempre costituita da soci lavoratori e comunque da	
	amministratori nominati dall'assemblea. Se viene meno la mag-	
	gioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli	
	rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provve-	
	da alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così	
	nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della	
	loro nomina.	
	ART. 36 Amministratore unico - Presidente	
	L'amministratore unico o il presidente del consiglio di ammi-	

	nistrazione ha la rappresentanza e la firma sociale, sia di	
	fronte ai terzi che in giudizio; l'amministratore unico-pre-	
	sidente deve avere necessariamente la qualifica di socio coo-	
	peratore. Essi sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche	
	amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a	
	qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procurato-	
	ri nelle liti attive e passive riguardanti la cooperativa da-	
	vanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed	
	in qualunque grado di giurisdizione. Previa autorizzazione	
	del consiglio di amministrazione, il Presidente può delegare	
	parte dei propri poteri, al Vice-Presidente o a un membro del	
	consiglio, nonché, con speciale procura, a dipendenti della	
	società e/o a soggetti terzi. Il presidente convoca il consi-	
	glio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne co-	
	ordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni	
	sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite	
	a tutti i consiglieri. In caso di assenza o di impedimento	
	del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vi-	
	ce-Presidente.	
	ART. 37 - Collegio sindacale e controllo contabile	
	La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi di	
	legge. Il collegio sindacale, qualora nominato dall'assem-	
	blea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti,	
	tutti in possesso di requisiti di legge. I sindaci supplenti	

	sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre	
	nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che even-	
	tualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato.	
	Il Presidente del collegio sindacale è nominato dall'assem-	
	blea. I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono	
	alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bi-	
	lancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazio-	
	ne dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momen-	
	to in cui il collegio è stato ricostituito. Il collegio sin-	
	dacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto,	
	sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in	
	particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, am-	
	ministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo	
	concreto funzionamento. Ricorrendo i presupposti di cui al-	
	l'art. 2409-bis del codice civile, il controllo contabile è	
	affidato al collegio sindacale, ove nominato. Il collegio de-	
	ve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del	
	collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenu-	
	ti. Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la	
	presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggio-	
	ranza assoluta dei presenti. I sindaci devono assistere alle	
	adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e	
	alle riunioni del comitato esecutivo. In caso di omissione o	
	di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il	
	collegio sindacale deve convocare l'assemblea.	

	Può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio	
	di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'esple-	
	tamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rile-	
	vante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.	
	I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di e-	
	sercizio, devono indicare specificamente nella relazione pre-	
	vista dall'art. 2429 del codice civile i criteri seguiti nel-	
	la gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutuali-	
	stico. Dovranno inoltre documentare la condizione di preva-	
	lenza ai sensi dell'art. 2513 c.c. I sindaci possono in ogni	
	momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezio-	
	ne e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodi-	
	ci. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi	
	verbale da inserirsi nell'apposito libro.	
	TITOLO VII - DISPOSIZIONI VARIE	
	ART. 38 - Scioglimento	
	La cooperativa si scioglie nelle ipotesi di cui ai n.	
	1,2,3,5,6,7 dell'art. 2484 c.c.	
	Inoltre, è causa di scioglimento della cooperativa la perdita	
	capitale sociale e la mancata reintegra del numero minimo le-	
	gale dei soci entro un anno dal verificarsi di tale evento.	
	Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della	
	cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'as-	
	semblea, con le maggioranze previste per le modificazioni	
	dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a:	

	a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;	
	b) la nomina dei liquidatori, con l'indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;	
	c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo. Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili o necessari per la liquidazione della società. La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento.	
	ART. 39 - Devoluzione patrimoniale	
	In caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto, previo rimborso ai soci del capitale versato ed eventualmente rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coope-	

45 di 46

46 di 46